

STATUTO

FONDAZIONE RAPHAEL ONLUS

Art. 1 Costituzione sede e scopi

Viene costituita con sede in Roma V.le Manzoni n. 13 sc. C int. 6 la Fondazione denominata 'FONDAZIONE RAPHAEL ONLUS'. La Fondazione non ha fini di lucro, è al servizio dell'uomo bisognoso o sofferente, malato o in difficoltà e tende al benessere integrale (spirito e corpo) della persona umana. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con varie iniziative tese a venire incontro ad ogni umana necessità e specialmente mediante attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo. Per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo, la Fondazione si propone:

- a) lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione nei settori della sanità, della agricoltura, delle infrastrutture, dei servizi sociali, della educazione e della promozione giovanile in appoggio ed in collaborazione con le autorità locali;
- b) l'invio di personale qualificato per la realizzazione di progetti specifici nei Paesi in via di sviluppo;
- c) la partecipazione anche finanziaria alla attività di capitale di organismi banche e fondi internazionali impegnati nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo nonché dell'attività di cooperazione allo sviluppo della comunità economico europea;
- d) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia al fine di promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
- e) la promozione ai programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali fra l'Italia ed i Paesi in via di sviluppo con particolare riferimento ai giovani;
- f) favorire ogni azione che tenda a dare una famiglia ai bambini che siano in stato di abbandono o privi di famiglia, indipendentemente da condizioni etniche, sociali e religiose;
- g) agevolare l'adozione nazionale ed internazionale di minori da parte di famiglie che lo desiderano e che siano ritenute idonee dalle competenti autorità giudiziarie;
- h) assistere le coppie adottanti nel loro cammino di genitori;
- i) contribuire alla conoscenza e alla diffusione dell'Istituto dell'Adozione.

In modo particolare per il perseguimento dei fini di cui alle lettere f), g), h) e i) la Fondazione svolge le pratiche inerenti all'adozione di minori, esplicando ogni attività diretta a fornire assistenza ai fini dell'adozione nazionale ed internazionale

inclusi i contratti con enti, organizzazione o persone legalmente operanti nel paese di provenienza del minore, nel rispetto dei principi della legge.

Inoltre la Fondazione promuove ed organizza cicli di formazione per le coppie adottanti, con la collaborazione di personale qualificato, per favorire l'esplicitazione ed il confronto dei problemi attinenti il nucleo familiare; in fase di adozione promuove la migliore conoscenza, da parte della coppia adottante, del paese di origine del bambino, nel rispetto e della consapevolezza della realtà socio - culturale del paese stesso; si impegna, altresì, a collaborare con quanti operano, per eliminare o almeno ridurre il fenomeno dell'abbandono dei minori.

Persegue le proprie finalità anche per mezzo della ricerca scientifica, dell'educazione sanitaria e dell'assistenza socio - sanitaria nel campo della medicina dei tumori, delle malattie degenerative e delle malattie in genere.

Studia e cura la ricerca e la diffusione in Italia dei metodi di prevenzione, di diagnosi e di terapie convenzionali e non, nel campo della medicina dei tumori, della malattie degenerative e delle malattie in genere attraverso la promozione, il collegamento e la cooperazione multidisciplinare, nel campo della predetta ricerca medica, tra Enti, Istituti o quanti interessati a realizzare le medesime finalità della presente Fondazione ed in modo particolare con la Fondazione Raphael a carattere scientifico costituita in data 12.09.1998 al n. 546 con atto Notaio Ferrari in Chiasso avente sede legale in Melide Svizzera V. Cantonale n. 15.

Favorisce ogni genere di azione finalizzata al sostegno di attività sociali che promuove direttamente a favore dei bambini, giovani o anziani e appoggia progetti proposti da altri nel rispetto di una loro autonomia di gestione, purché siano fedeli allo spirito della Fondazione (il rispetto e la promozione della persona umana).

Provvede al reperimento di fondi ed all'incremento del patrimonio della stessa conformemente al disposto del D. Lgs. n. 460/97; la Fondazione svolge la sua attività in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.

La Fondazione inoltre:

a) organizza seminari di studio e di ricerca in conformità ai propri scopi istituzionali;

b) conferisce a personalità e/o enti di riconosciuta competenza mandati di ricerca in merito ai presenti scopi sociali;

c) promuove pubblicazioni, gruppi di studio e di lavoro, incontri e dibattiti volti a divulgare le attività istituzionali; promuove intese con Istituti, Enti e/o persone aventi medesime ed accertate finalità della presente Fondazione;

d) attiva iniziative e/o atti di natura mobiliare ed immobiliare di ogni tipo e natura al fine di promuovere le attività della presente Fondazione conformemente alle norme del presente Statuto;

e) promuove attività di ricezione, di accoglienza ed istituisce case di accoglienza e/o di cura a favore di malati terminali e non affetti da patologie ed in particolare da tumori e da malattie degenerative; in particolare la Fondazione promuove attività di assistenza e/o di accoglienza a favore dei familiari delle persone affette da tumore e/o da patologie ad esso collegate nonché pone in essere ogni altra iniziativa atta a prevenire e/o lenire il disagio psicofisico delle persone;

f) istituisce ed eroga borse di studio da assegnare a soggetti che, ritenuti particolarmente meritevoli, abbiano realizzato studi e ricerche sui singoli temi, od intendano farlo, definiti dall'organo amministrativo aderenti allo spirito ispiratore che è a base dell'istituzione della presente Fondazione. Per l'espletamento delle attività di cui sopra la presente Fondazione potrà essere titolare di canali televisivi e radiofonici,

nonché di testate giornalistiche ed esercitare attività di redazione e editoriale sempre conformemente alle norme statutarie.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti e nel rispetto dell'art. 10 c. 5 del D. Lgs. 460/97.

La Fondazione può emettere titoli di solidarietà. Essa si dichiara apolitica e aconfessionale, pur ispirandosi all'antropologia cristiana.

Art. 2 Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla donazione in denaro per l'importo di euro 5.164,57 effettuato dalla Fondazione Raphael in Melide Svizzera come meglio sopra. L'incremento del patrimonio iniziale deriva dalle seguenti fonti:

1. Quote associative e contributi degli Associati sostenitori;
2. Sovvenzioni e statali, regionali, provinciali, comunali o di altri Enti/istituzioni pubblici;
3. Contributi di Enti/istituti o singoli soggetti privati;
4. Proventi derivanti dalla erogazione di servizi ed attività attinenti lo scopo dell'associazione;
5. Versamenti, donazioni o lasciti di terzi o di associati o di quanti abbiano desiderio ed amore allo sviluppo ed al potenziamento della Fondazione.

La Fondazione può inoltre chiedere ed ottenere contributi e donazioni da soggetti pubblici, privati ed internazionali per l'attività istituzionale. E' fatto divieto espresso di distribuzione di eventuali utili scaturenti dalla gestione dell'Associazione; eventuali avanzi verranno destinati alle attività istituzionali dell'Associazione medesima.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con i fondi a sua disposizione, nonché con i proventi anche di natura commerciale al fine di soddisfare il conseguimento dei suoi scopi istituzionali.

Art. 3 Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Comitato Direttivo.
- b) Il Presidente Direttore Generale.
- c) Il Collegio dei Revisori.

Art. 4 Il Comitato Direttivo

La Fondazione è retta da un Comitato Direttivo formato da cinque o da sette membri di cui uno in qualità di Consigliere Etico - Spirituale in virtù delle precipue finalità sociali della presente Fondazione. I membri Consiglieri del primo Comitato Direttivo sono nominati ed eletti dai membri fondatori nel numero di tre; i restanti membri, tra cui il Consigliere Etico Spirituale, sono nominati per cooptazione da parte

dei tre predetti membri; successivamente i nuovi membri, in sostituzione di quelli uscenti, sono nominati ed eletti dai membri in carica del Comitato Direttivo, ad eccezione del Consigliere Etico Spirituale che è nominato a vita; in caso di vacatio del Consigliere Etico Spirituale quest'ultimo provvederà nominare il suo sostituto; in caso di grave impedimento personale la nomina nonché la relativa elezione del Consigliere Etico Spirituale avverrà con le stesse modalità dei membri del Comitato Direttivo.

La carica ha durata quadriennale ed i componenti sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione utile elegge al suo interno un Presidente ed un Vice - Presidente. Il Presidente del Comitato Direttivo ricopre anche l'ufficio del Presidente Direttore Generale.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo a cura del Presidente e/o del Vice - Presidente; il Comitato Direttivo può essere convocato dal Presidente o dal Consigliere Etico Spirituale o su richiesta di almeno due membri, con un preavviso di almeno 5 gg. per iscritto (fax, raccomandata od altro mezzo documentabile); le riunioni del Comitato Direttivo nonché le relative decisioni saranno valide qualora siano presenti la maggioranza semplice dei membri in carica di cui uno sia il Presidente od il Consigliere Etico Spirituale e sono ammesse deleghe; il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti con voto palese, il voto del Consigliere Etico Spirituale vale come due voti.

Art. 5 Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del patrimonio della Fondazione; per la gestione ordinaria delega i suoi poteri all'ufficio del Presidente Direttore Generale, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario con il voto unanime dei membri, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno al fine di mantenere l'osservanza delle norme statutarie e di legge.

In particolare al Comitato Direttivo spetta:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività i criteri e le priorità delle attività della Fondazione; a tal fine è facoltà di quest'ultimo predisporre un piano annuale e pluriennale delle attività che la Fondazione dovrà espletare;
- b) nominare il Presidente Direttore Generale;
- c) approvare il consuntivo economico e finanziario nonché del preventivo;
- d) sovrintendere tutti gli affari della Fondazione delegando al Presidente Direttore Generale la loro fattiva realizzazione;
- e) nominare il Collegio dei Revisori;
- f) sovrintendere la tenuta della contabilità nonché la gestione delle disponibilità finanziarie;
- g) il coordinamento scientifico - operativo delle attività della Fondazione;
- h) deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione;
- i) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione dei casi previsti dall'art. 11 del presente Statuto.

Nella sua prima riunione, al fine dell'espletamento delle funzioni di cui sopra, il Comitato Direttivo nomina il Tesoriere. Il Tesoriere può percepire una indennità commisurata alla durata del suo incarico nonché sulla base delle competenze

assegnate, non ha diritto di voto in seno al Comitato Direttivo, redige la contabilità, s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri, provvede alla conservazione delle scritture contabili relative alle attività sociali agli incassi ed al pagamento delle spese con firma congiunta con il Presidente Direttore Generale da pagarsi su mandato singolo e/o cumulativo di quest'ultimo; il Tesoriere redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo, predispose i Bilanci preventivi e consuntivi e provvede al normale andamento dell'Associazione e dell'amministrazione sociale in base alle indicazioni del Comitato Direttivo nonché del Presidente Direttore Generale.

I membri del Comitato Direttivo potranno essere responsabili di un preciso settore operativo in base al regolamento di emanazione da parte del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può altresì deliberare l'istituzione di Commissioni di Studio, Comitati etici, Consigli scientifici, comitati Direttivi, Comitati d'onore, Comitato dei Probiviri ed ogni altro organismo ritenuto necessario nonché avvalersi di collaboratori e consulenti nel rispetto delle norme dello Statuto e delle leggi vigenti per lo sviluppo e la realizzazione di specifici progetti nell'ambito delle finalità istituzionali di cui all'art. 1 del presente statuto.

Il Comitato Direttivo potrà delegare con il voto favorevole a maggioranza semplice dei membri in carica, di cui uno deve essere il Consigliere Etico Spirituale, parte dei propri poteri ad eccezione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ad uno o più consiglieri determinando le relative modalità.

Art. 6 Compensi delle cariche

I soggetti nominati possono percepire compensi per l'attività svolta unitamente al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio in conformità alle norme vigenti nonché al disposto del D.Lgs. 460/97.

Art. 7 Il Presidente Direttore Generale

Il Presidente Direttore Generale ha tutti i poteri necessari per l'ordinaria amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione ordinaria della stessa per delega espressa del Comitato Direttivo. Il Presidente Direttore Generale sulla base delle direttive del Comitato Direttivo dà esecuzione al programma annuale nonché a quello pluriennale della Fondazione; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e cura i rapporti con tutti gli altri Enti.

Il Presidente Direttore Generale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, quest'ultimo è designato dal Comitato Direttivo nei sei mesi precedenti in scadenza del quadriennio.

Art. 8 Rappresentanza

Il Presidente Direttore Generale ha la firma e la rappresentanza negoziale e processuale della Fondazione; per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente Direttore Generale agisce su delega del Comitato Direttivo.

Art. 9 Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi istituzionali secondo quanto previsto nel presente Statuto e su indicazione del Comitato Direttivo.

Art. 10 Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e da un supplente tutti rieleggibili; all'atto della loro nomina si potrà stabilire la misura delle loro indennità. Nella prima riunione essi eleggono tra di loro il Presidente; i Sindaci durano in carica tre anni; essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge ed in particolare esercitano i loro poteri di vigilanza su tutta la gestione contabile della Fondazione verificando il rispetto delle normative sociali; possono assistere a tutte le riunioni del Comitato Direttivo su richiesta espressa del predetto organo ed hanno l'obbligo di presentare per iscritto una relazione al Comitato Direttivo al termine di ogni esercizio finanziario che accompagna il bilancio consuntivo. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due membri.

Il Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili previo congruo avviso al Comitato Direttivo, dette ispezioni nonché le relative relazioni devono peraltro risultare con verbale da trascrivere sul rispettivo libro verbali appositamente istituito per l'organo di revisione.

Art. 11 Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata di tempo. La Fondazione si estingue, con delibera del Comitato Direttivo, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per la altre cause di cui all'art. 27 c.c..

Le delibere relative allo scioglimento saranno valide con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo di cui uno sia il Consigliere Etico Spirituale.

Art. 12 Norme Finali

Durante la vita della Fondazione i conferimenti dei membri fondatori sono acquisiti a titolo definitivo e non saranno trasmissibili ad altri soggetti; eventuali utili od avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al potenziamento delle strutture ed attività istituzionali della fondazione stessa, con il divieto di distribuzione di utili tra conferenti; al momento dello scioglimento il patrimonio della fondazione sarà devoluto per destinazioni analoghe a quelle svolte dalla fondazione e comunque in conformità al D.Lgs. 460/97.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nelle altre leggi vigenti con particolare riferimento a quelle previste del D. Lgs. n. 460/97.